

## VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

## La procedura

Può spiegarmi come si perfeziona la procedura di collaborazione volontaria?

O.D.

**Risponde Stefano Loconte**

Il perfezionamento della procedura di voluntary disclosure, sia nazionale che internazionale, avviene mediante il versamento, in un'unica soluzione o, su richiesta del contribuente, in tre rate mensili di pari importo, delle somme dovute in base all'invito al contraddittorio ex articolo 5, comma 1, dlgs n. 218/1997 entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, ovvero delle somme dovute in base all'accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell'atto.

Nel caso di atto di contestazione o provvedimento di irrogazione delle sanzioni per violazioni relative agli obblighi di dichiarazione nel quadro RW di cui al dl 167/90, il contribuente deve versare le somme entro 60 giorni, termine ultimo per la proposizione del ricorso.

Si segnala, altresì, che il versamento di imposte, sanzioni ed interessi, dovrà essere effettivo, non potendo il contribuente avvalersi della compensazione ex articolo 17, dlgs n. 241/1997.

Premesso tanto, occorre evidenziare che il mancato pagamento del quantum dovuto (o di anche una sola delle tre rate) nei termini sopra illustrati, determinerà il mancato perfezionamento della procedura di voluntary disclosure, con conseguente venir meno, per il contribuente, di tutti gli effetti agevolativi della stessa.

In questi casi, l'Agenzia delle entrate, in deroga ai termini di cui all'articolo 43, dpr n. 600/1973, all'articolo 57, dpr n. 633/1972 e all'articolo 20, comma 1, dlgs n. 472/1997, potrà provvedere a notificare, al contribuente, un nuovo avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito a comparire o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

## Il portafoglio titoli

Il mio patrimonio all'estero non dichiarato al fisco è costituito da un conto corrente con un portafoglio titoli. Cosa succede alle mie attività finanziarie e agli investimenti patrimoniali se decido di aderire alla regolarizzazione attraverso la procedura di voluntary disclosure? Devo per forza riportare il mio patrimonio presso un istituto di credito italiano o posso lasciarlo presso il mio intermediario estero?

C.C.

**Risponde Stefano Loconte**

Il contribuente che decide di accedere alla procedura di collaborazione volontaria per regolarizzare le proprie attività e i propri patrimoni detenuti all'estero deve avere bene in mente che, a seguito di detta regolarizzazione, le attività finanziarie post-emersione saranno trattate fiscalmente come qualsiasi altra attività finanziaria detenuta «in chiaro».

Ciò significa che il contribuente, che ha regolarizzato il proprio conto corrente con il portafoglio titoli, potrà decidere di optare:

a) per il mantenimento dello stesso all'estero presso un intermediario finanziario (tipicamente quello di provenienza) ricordando, altresì, che nei casi in cui l'intermediario non provveda a liquidare ogni anno le imposte dovute dovrà provvedervi il contribuente medesimo;

b) per il rimpatrio «fisico» presso un intermediario finanziario italiano.

Si ricorda, inoltre, che se il contribuente volesse evitare di liquidare ogni anno le imposte provenienti dalle rendite estere di natura finanziaria, potrà intestare dette attività sotto mandato fiduciario. La fiduciaria, infatti, espletterà tutti i compiti del sostituto di imposta, così che sul contribuente non graverà alcun onere dichiarativo.

## Il c/c nel paradiso fiscale

Sono un imprenditore e ho un conto corrente in un paese a fiscalità privilegiata. Vorrei aderire alla voluntary disclosure perché so che, oltre a regolarizzare il mio conto, posso anche godere dell'esclusione dalla punibilità per i reati commessi e connessi al mio patrimonio, che ho incrementato anche emettendo fatture false. Mi confermate che è così?

M.G.

**Risponde Stefano Loconte**

Com'è noto, l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria permette di fruire di alcuni effetti premiali, relativamente al profilo sanzionatorio (sia amministrativo che penale) che scaturisca dalla regolarizzazione del patrimonio. Tuttavia, per quel che concerne il profilo sanzionatorio penale vi sono delle fattispecie tassativamente previste dalla legge n. 186 del 2014, la quale così esclude la non punibilità per tutte le altre figure di reato. Infatti, ai sensi dell'art. 5-quinquies, nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'art. 5-quater è esclusa la punibilità per i delitti di:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del dlgs 74/2000);

- dichiarazione mediante altri artifici fraudolenti (art. 3);

- dichiarazione infedele (art. 4);

- omessa dichiarazione (art. 5);

- omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis);

- omesso versamento di Iva (art. 10-ter), oltre ai reati di: - riciclaggio (648-bis c.p.); - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e il nuovo reato di: - autoriciclaggio (648-ter I c.p.).

Purtroppo, il reato di emissione di fatture e documenti inesistenti (di cui all'art. 8 dlgs 74/2000) non è annoverato tra quelli che godono dell'esclusione dalla punibilità. Forse da più parti ci si auspicava l'inserimento da parte del legislatore della fattispecie di cui all'art. 8 del dlgs 74/2000 tra quelle coperte dalla voluntary disclosure, ma ciò non è avvenuto.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESTI SU: WWW.ITALIAOGGI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia  
www.ubs.com/voluntary